

CRISI FAMILIARE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA.
LA FUNZIONE SOCIALE DELL'AVVOCATO OLTRE LA
GIURISDIZIONE

*FAMILY CRISIS AND ASSISTED NEGOTIATION. THE SOCIAL
FUNCTION OF THE LAWYER BEYOND THE JURISDICTION*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 17 bis, diciembre 2022, ISSN: 2386-4567, pp 76-97

* Il presente Saggio è dedicato alla memoria del Prof. Cesare Massimo Bianca - Maestro di diritto e di vita - nel secondo anniversario della Sua scomparsa.



Filippo ROMEO

ARTÍCULO RECIBIDO: 2 de octubre de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 5 de diciembre de 2022

RESUMEN: Preso atto che la crisi pandemica ha messo a dura prova l'attività essenziale della giurisdizione, il saggio evidenzia l'importanza di promuovere l'implementazione di percorsi stragiudiziali e di rilanciare la negoziazione assistita dagli avvocati in separazione e divorzio. La legge n. 162/2014 - imponendo sistemi compositivi e non antagonisti - potrebbe rivelarsi un rilevante strumento di coesione sociale idoneo, al contempo, a garantire una normalizzazione della crisi familiare.

PALABRAS CLAVE: Crisi pandemica; negoziazione assistita dagli avvocati; crisi familiare.

ABSTRACT: *Considered how the pandemic crisis has affected the essential activity of the jurisdiction, the essay highlights the need to promote the implementation of out-of-court procedures and to relaunch assisted negotiation by lawyers in separation and divorce. Law n. 162/2014 - imposing compositional and non-antagonic systems - could be an important instrument of social cohesion suitable, at the same time, to guarantee the normalization of family crisis.*

KEY WORDS: *Pandemic crisis; assisted negotiation by lawyers; family crisis.*

SUMARIO.- I. LA LEGGE N. 206/2021 TRA EMERGENZA PANDEMICA E SOSTENIBILITÀ DELLA GIUSTIZIA.- II. RIMODULAZIONE DEI MODELLI FAMILIARI, RAPPORTI INTERPERSONALI E IRREQUIETEZZA ESISTENZIALE DEGLI ADULTI.- III. ACCORDI NEGOZIATI E RESPONSABILITÀ SOCIALE DELL'AVVOCATO.- IV. I VERI PROTAGONISTI DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA: LE PARTI E GLI AVVOCATI.- V. LA NEGOZIAZIONE SI COLORA DI GIURISDIZIONE: IL "FILTRO" (INCONGRUENTE) DEL P.M.- VI. LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA FAMILIARE: UNA SFIDA PER L'AVVOCATURA. BREVI RIFLESSIONI CONCLUSIVE.

I. LA LEGGE N. 206/2021 TRA EMERGENZA PANDEMICA E SOSTENIBILITÀ DELLA GIUSTIZIA.

Preliminarmente, occorre prendere atto che negli ultimi due anni la crisi pandemica da Covid 19 ha messo a dura prova l'attività essenziale della giurisdizione ed ha fortemente condizionato il lavoro di tutti gli operatori del diritto¹. Peraltro, la sostanziale cristallizzazione della giustizia civile durante i primi sei mesi dell'emergenza sanitaria ha determinato una serie di rallentamenti che hanno reso molto difficile la gestione della ripresa, aggravata dall'emersione del nuovo contenzioso derivante - soprattutto in materia contrattuale - proprio dalla situazione emergenziale².

In questo contesto, si consolida la consapevolezza - già emersa nei primi mesi dell'emergenza sanitaria - dell'opportunità di sostenere e promuovere l'implementazione di percorsi stragiudiziali necessari per il conseguimento di una pacificazione sociale³. Ineludibile, in particolare, appare l'esigenza di incentivare l'utilizzo di strumenti idonei a rafforzare la coesione sociale. In una fase storica in cui la lacerazione del tessuto sociale impone sistemi compositivi e non antagonisti, non è dato dubitare che le parole d'ordine (oggi più che in passato) devono essere resilienza dell'operatore forense e sostenibilità della giustizia. In particolare, l'avvocato deve avere la capacità di smorzare la logica avversariale e di privilegiare i mezzi di risoluzione alternativa delle controversie.

-
- 1 Del resto, non si può disconoscere che anche la c.d. fase 3 dell'emergenza sanitaria da Covid 19 è stata contrassegnata da una ripartenza molto lenta e da molte incertezze. Ciò premesso, occorre prendere atto che sul sistema giustizia - cristallizzato durante la c.d. fase 2 - pesa enormemente la circostanza per cui l'attività essenziale della giurisdizione è divenuta operativa solo con la ricalendarizzazione delle udienze dopo il 31 luglio 2020 (*rectius* 1° settembre 2020) e cioè 7 mesi dopo il primo *lockdown*.
 - 2 Tale situazione sta causando l'appesantimento dei ruoli dei singoli giudici e la conseguente redistribuzione e ricalendarizzazione nel tempo delle cause, con ritardi che difficilmente potranno essere recuperati in tempi brevi.
 - 3 Soprattutto in questa fase appare indispensabile l'adozione di strumenti agili, rapidi, flessibili che possano consentire di fronteggiare adeguatamente la situazione di stallo delle cause pendenti e l'incombere di un esponenziale incremento della domanda di giustizia.

• Filippo Romeo

Associato di Diritto privato, Università degli Studi di Enna Kore. E-mail: filippo.romeo@unikore.it

Si innesta in questo scenario la riflessione fatta nella primavera del 2020, in pieno *lockdown*, dalla Commissione “Diritto di famiglia” istituita presso il Consiglio Nazionale Forense (CNF) in ordine all’opportunità (*rectius* necessità) di “riscoprire” la negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio disciplinata dalla legge n. 162/2014⁴. Come già ebbi a dire in occasione della presentazione della Guida Operativa del CNF sulla negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio oggi è il tempo della mediazione e della negoziazione, perché è il tempo della coesione. Ognuno è chiamato, nel proprio ruolo, a dare un contributo in termini di competenza e di leale partecipazione al fine di garantire una giustizia civile sostenibile e coesistenziale⁵.

Peraltro, nell’ottica di implementare il ricorso alla negoziazione assistita familiare, non si può fare a meno di ricordare che la legge n. 206/2021⁶ (c.d. Riforma Cartabia) - accogliendo molte delle proposte normative messe a punto, nel maggio del 2021, dalla “Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi” (c.d. Commissione Luiso)⁷ - ha previsto alcune novità di non poco momento che sono entrate in vigore il 22 giugno 2022. Si pensi, in particolare, alla possibilità riconosciuta ai genitori di ricorrere alla negoziazione assistita per accordarsi sull’affidamento ed il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell’art. 433 c.c. (art. 1, comma 35°, lett. b)⁸.

4 Legge 10 novembre 2014, n. 162 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, in G.U. n. 261 del 10 novembre 2014”. Tra i primi commenti alla legge n. 162/2014 si segnalano i contributi di SESTA, M.: “Negoziazione assistita e obblighi di mantenimento nella crisi della coppia”, *Famiglia e diritto*, 2015, p. 295; BUGETTI, M.N.: “Separazione e divorzio senza giudice: negoziazione assistita da avvocati e separazione e divorzio davanti al Sindaco”, *Il Corriere giuridico*, 2015, p. 515; DANOVÌ, F.: “I nuovi modelli di separazione e divorzio: una intricata pluralità di protagonisti”, in *Famiglia e diritto*, 2014, p. 1141.

5 Peraltro, la negoziazione assistita può rappresentare una grande opportunità per la classe forense. Gli avvocati, infatti, come meglio vedremo, sono chiamati a svolgere, attraverso un’effettiva e trasparente interazione con le parti, un ruolo centrale nella soluzione della crisi familiare, raggiungendo un accordo dotato - vale la pena ricordarlo - degli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali. Sul punto v. CECHELLA, C.: *Diritto e processo nelle controversie familiari e minorili*, Zanichelli, Bologna, 2018, p. 292 s.

6 Legge 26 novembre 2021, n. 206 “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”, in G.U. n. 292 del 9 dicembre 2021. Per una prima disamina della legge n. 206/2021 AA.VV.: *La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie*, (a cura di C. CECHELLA, C.), Giappichelli, Torino, 2022.

7 La “Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi” presieduta dal Prof. Luiso muovendo dall’idea di “liberare” la magistratura da compiti non necessari al fine di ridurre i tempi dei processi, si propone di rafforzare la appetibilità della via arbitrale e degli accordi negoziali derivanti dalla mediazione e dalla negoziazione assistita in materia di famiglia.

8 In particolare, la legge n. 206/2021 ha previsto l’inserimento dopo l’art. 6, comma 1°, del comma 1° bis, specificando che “la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio

In virtù delle misure da ultimo richiamate, pertanto, i genitori non coniugati di figli minori possono oggi ricorrere alla negoziazione assistita per disciplinare, consensualmente, le modalità di affidamento e mantenimento degli stessi, nonché per prevedere una modifica ai precedenti accordi in materia, ovvero per prevedere il diritto agli alimenti anziché ricorrere congiuntamente al Tribunale territorialmente competente. Inoltre, è possibile ricorrere alla negoziazione assistita per determinare l'assegno di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio anche qualora l'istanza sia stata avanzata direttamente da costoro. Da tale previsione discende che il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente è legittimato ad agire direttamente per rivendicare il proprio diritto soggettivo al mantenimento⁹; tale legittimazione, invero, così come avviene nel caso in cui si presenti ricorso avente il medesimo oggetto innanzi al Tribunale, permarrà anche in capo al genitore convivente con il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.

Inoltre, il d.lgs. n. 149/2022¹⁰ nel dare attuazione alla legge n. 206/2021 ha previsto altre rilevanti novità che, tuttavia, entreranno in vigore solo a far data dal 30 giugno 2023. In particolare, attraverso la novellazione dell'art. 6 della legge n. 162/2014 è stato sancito che:

- l'accordo venga trasmesso con modalità telematiche, a cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l'autorizzazione. A sua volta, il procuratore della Repubblica, apposto il nullaosta o rilasciata l'autorizzazione, trasmetterà l'accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti (art. 6, comma 2° bis, legge n. 162/2014);

- l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita possa contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori (art. 6, comma 3°, legge n. 162/2014)¹¹;

e per la modifica delle condizioni già determinate". Il richiamato comma 1° bis, inoltre, prevede che la convenzione di negoziazione assistita possa essere conclusa tra le parti al fine di raggiungere "una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente [...]". Non si può fare a meno di esprimere apprezzamento per tale previsione che ha novellato la legge n. 162/2014. Si colma una lacuna grave. Del resto, la stessa "Commissione Luiso" - nella relazione consegnata il 24 maggio 2021 alla Ministra Cartabia - rimarcava la gravità di tale lacuna che, oltre a generare una ingiustificata discriminazione in danno dei genitori non coniugati, impediva l'accesso a tale modalità alternativa di soluzione delle controversie in un rilevante numero di casi.

9 Conseguentemente, nel caso in cui il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente opti per tale richiesta in sede di negoziazione assistita, raggiunto l'accordo tra i genitori, lo stesso dovrà essere autorizzato dal pubblico ministero che dovrà verificare la conformità dell'accordo al superiore interesse del figlio stesso.

10 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata", in G.U. n. 243 del 17 ottobre 2022.

11 La possibilità che gli accordi di negoziazione assistita possano contenere patti di trasferimento immobiliari con effetti obbligatori - attribuendo espressamente all'avvocato negoziatore nuovi campi di azione - appare apprezzabile. Tuttavia, lascia perplessi la mancata previsione di patti di trasferimento con effetti

- l'accordo - nei casi di scioglimento, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento dell'unione civile - possa prevedere la corresponsione di un assegno in unica soluzione sulla base della valutazione di equità effettuata dagli avvocati, mediante certificazione della pattuizione ex art. 5, comma 8, della legge n. 898/1970 (art. 6, comma 3° bis, legge n. 162/2014)¹²;

- l'accordo di negoziazione assistita munito di nullasta o di autorizzazione - trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, dagli avvocati che lo hanno sottoscritto - sia conservato, in originale, a cura dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati (d'ora in avanti COA) del luogo in cui è iscritto uno dei difensori¹³.

La previsione da ultimo richiamata - quanto meno da un punto di vista eminentemente pratico - appare molto rilevante. I COA, infatti, dovranno farsi carico di una serie di oneri di non poco conto attualmente previsti in capo agli avvocati¹⁴.

II. RIMODULAZIONE DEI MODELLI FAMILIARI, RAPPORTI INTERPERSONALI E IRREQUIETEZZA ESISTENZIALE DEGLI ADULTI.

Esaurita questa iniziale premessa, occorre prendere atto che il diritto di famiglia si modifica ciclicamente dando vita a riforme di non poco momento. Peraltro, in taluni casi gli interventi del legislatore segnano un *point de non retour* nella

immediatamente traslativi di diritti reali immobiliari: si palesa una (non del tutto condivisibile) differenza con quanto avviene nei procedimenti in materia di separazione e divorzio. In seno a questi procedimenti, infatti, secondo una parte della giurisprudenza, è possibile prevedere nel verbale di udienza clausole aventi ad oggetto la proprietà di beni immobili o altri diritti reali o il trasferimento degli stessi in capo ad una parte o ad un figlio, con la stessa forza di un atto pubblico ex art. 2699 c.c. e quindi direttamente trascrivibile ex art. 2657 c.c. Sul punto, da ultimo, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che in sede di separazione consensuale o divorzio congiunto, l'accordo con il quale i coniugi operano trasferimenti immobiliari l'uno in favore dell'altro, o in favore dei figli, assume forma di atto pubblico e costituisce titolo per la trascrizione nei pubblici registri, purché sia previsto nel verbale di separazione consensuale o nella sentenza recettivi degli accordi raggiunti tra le parti (cfr. Cass. S.U., 29 luglio 2021, n. 21761, in www.osservatoriofamiglia.it). Più diffusamente, su tali profili, LOMBARDI R.: *La negoziazione assistita*, in AA.VV., *La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie* (a cura di C. Cecchella), Giappichelli, Torino, 2022, pp. 399 ss.

- 12 Il c.d. sindacato di congruità degli avvocati in materia di *una tantum* divorzile si palesa come esorbitante rispetto alla mera difesa tecnica degli interessi di parte. Peraltro, non si può fare a meno di chiedersi come gli avvocati dovranno effettuare il giudizio di congruità. La questione è molto delicata: l'avvocato - anche al fine di non incorrere in responsabilità professionale - dovrà certamente porre in essere una puntuale analisi della situazione patrimoniale delle parti e della documentazione fiscale (così come avviene nei casi dei divorzi congiunti). Tuttavia, il giudizio di congruità potrebbe rivelarsi ben più complesso laddove (come accade sovente) che vi siano fonti di reddito non dichiarate. Ciò premesso, forse sarebbe stato più opportuno attribuire il giudizio di equità al procuratore della Repubblica.
- 13 Fondamentale, infatti, appare l'esigenza che rimanga un archivio degli originali di accordi equiparati a quelli giudiziali. La creazione di un archivio permetterà alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo - in virtù di quanto previsto dal novellato art. 6, comma 3° ter, legge n. 162/2014 di ricevere copia autentica dell'accordo da parte del Consiglio dell'ordine.
- 14 Gli avvocati, pertanto, non saranno più tenuti ad occuparsi della conservazione degli accordi, muniti di nulla osta o di autorizzazione, in originale. Saranno, a carico dei COA anche gli oneri economici relativi alla conservazione della banca dati ed al rilascio delle copie autentiche dell'accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto.

rimodulazione dei modelli familiari e dei rapporti interpersonali¹⁵. Paradigmatiche, al riguardo, appaiono la Riforma della filiazione e la legge n. 76/2016. Dal raffronto tra questi due filoni di riforme emerge prepotentemente la contrapposizione tra l'unicità dello stato di figlio e la pluralità dei modelli familiari.

Al riguardo, come sottolineato dall'indimenticato Maestro che ho l'onore di ricordare in questo saggio, la Riforma della filiazione "ha dato un volto nuovo al diritto della filiazione, un volto improntato ai valori della unicità e centralità allo stato di figlio"¹⁶ mentre la legge n. 76/2016 segna la definitiva presa d'atto della rilevanza assunta, anche sul piano del diritto vigente da taluni vincoli non fondati sul matrimonio¹⁷.

In questo scenario si materializzano e prendono forma schemi familiari plurali, continuamente rimodulabili¹⁸. Le molteplici e mutevoli relazioni di coppia, infatti, si liberalizzano nelle modalità di costituzione e nel contenuto. Ma non solo. Si liberalizzano nelle modalità di scioglimento. Alla possibilità di scegliere *à la carte* tra i diversi modelli di convivenza, si affianca una significativa libertà nella determinazione di diritti e doveri e nello scioglimento del rapporto, al punto da potersi ipotizzare una sorta di recesso *ad nutum*¹⁹. Inoltre, si affermano compagini familiari sempre più ristrette nel numero e corte nel tempo: si riscontra, infatti, un progressivo affievolimento dell'intensità del vincolo che si spiega alla luce di

-
- 15 Negli oltre quarant'anni che ci separano dalla ricostruzione generale operata dalla Riforma del 1975 il diritto di famiglia ha assunto, come segnalato da autorevole dottrina, le sembianze di un "cantier inesausto e in perenne fermento" (cfr. PARADISO, M.: "Filiazione, stato di figlio e gruppi familiari tra innovazioni normative e riforme annunciate", *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2016, p. 101).
- 16 Cfr. BIANCA, C.M.: Note introduttive, in AA.VV.: *La riforma della filiazione* (a cura di C.M. BIANCA), Cedam, Padova, 2015, p. XXVII. Sul punto v. altresì BIANCA, C.M.: "La legge italiana conosce solo figli", *Rivista di diritto civile*, 2013, p. 1 s.
- 17 Il pluralismo dei modelli familiari trova oggi una puntuale conferma nella legge n. 76/2016 sulla "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" segna, inevitabilmente, un momento di svolta nel quadro dell'articolato, lungo e tormentato dibattito relativo alla opportunità di disciplinare normativamente le unioni non fondate sul matrimonio. Sul punto v. le puntuali riflessioni di AULETTA, T.: "Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della famiglia?", *Le Nuove leggi civili commentate*, 2016, p. 367; VENUTI, M.C.: "La regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze in Italia", *Politica del diritto*, 2016, p. 95 ss. V. anche ALPA, G.: "La legge sulle unioni civili e sulle convivenze. Qualche interrogativo di ordine esegetico", *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, p. 1718 ss.; BONILINI, G.: "Convivenza, matrimonio, unione civile e famiglia", *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2017, p. 765 ss. Per un commento analitico della legge n. 76/2016 e ai tre decreti attuativi AA.VV.: *Le unioni civili e le convivenze. Commento alla legge n. 76/2017 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. 6/2017; d.lgs. n. 7/2017*, (a cura di C.M. BIANCA), Giappichelli, Torino, 2017. Con specifico riferimento alla disciplina delle unioni civili v. l'ampio, e ricco di spunti, contributo di PERLINGIERI, G.: Interferenze tra unione civile e matrimonio. Pluralismo familiare e unitarietà dei valori normativi, in AA.VV.: *Nuovi modelli familiari e autonomia negoziale* (a cura di F. ROMEO), ESI, Napoli, 2018, pp. 77 ss.. Con specifico riferimento alla disciplina delle convivenze sia consentito rinviare a ROMEO, F.: "Dal diritto vivente al diritto vigente: la nuova disciplina sulle convivenze. Prime riflessioni a margine della L. 20 maggio, 2016, n. 76", *Le Nuove leggi civili commentate*, 2016, p. 665.
- 18 Ciascun individuo risulta titolare del diritto soggettivo di sposarsi, di separarsi, di divorziare e di costituire una nuova famiglia fondata sul matrimonio ovvero di dare luogo ad una relazione affettiva non matrimoniale socialmente diffusa o regolata dalla legge.
- 19 Su tali profili v. le riflessioni di PARADISO, M.: "Navigando nell'arcipelago familiare. Itaca non c'è", *Rivista di diritto civile*, 2016, p.1038.

una pluralità di regole, soprattutto processuali²⁰. Eloquenti, in questa direzione, appaiono le novità legislative sul c.d. divorzio breve²¹ e le modalità di separazione e divorzio alternative al processo²². Queste ultime, in particolare, attenuando il ruolo dell'autorità giurisdizionale, potenziano il valore degli accordi raggiunti direttamente dai coniugi. In buona sostanza, rendendo sempre più mobili i confini dell'autonomia privata nell'ambito del diritto di famiglia, si accentua il carattere privatistico della relazione matrimoniale e si esalta il principio di autodeterminazione dei coniugi che - come meglio vedremo - possono disporre del loro vincolo matrimoniale anche in presenza di figli minori ovvero maggiorenni portatori di *handicap* o non autosufficienti economicamente.

Ciò premesso, non si può fare a meno di rilevare che l'irrequietezza esistenziale degli adulti si ripercuote sovente in modo negativo sui figli minori di età. Al riguardo, appare concreto il rischio che la separazione personale dei coniugi, il divorzio, la cessazione della convivenza (di mero fatto o normativizzata) possano riverberarsi negativamente nel quadro della complessa relazione "genitori-figli"²³. Non è un caso che i ripetuti conflitti tra ex coniugi ovvero tra ex conviventi - mortificando la salvaguardia dei diritti dei figli - finiscono con lo svilire la portata dell'articolato normativo tracciato dagli artt. 337 *bis* ss. c.c. nonché i principi fondanti della "Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori" varata nel 2019 dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA) al primario fine di promuovere la centralità dei figli proprio nel momento della crisi della coppia genitoriale²⁴. Del resto, la Carta - pur essendo indirizzata ai bambini e ai ragazzi

- 20 Nell'esperienza italiana la privatizzazione del diritto di famiglia trova il suo momento fondante nella caduta del principio dell'indissolubilità del matrimonio: il divorzio, infatti, ha consentito a ciascuno dei coniugi di porre fine alla relazione matrimoniale e dare vita a nuove famiglie. Non è un caso che la giurisprudenza, ormai da tempo, ha affermato l'esistenza di un diritto costituzionalmente garantito a porre fine all'unione matrimoniale ogni qual volta la convivenza sia divenuta intollerabile (cfr. Cass. 9 ottobre 2007, n. 21099, *La Nuova giurisprudenza civile commerciale*, 2008, p. 519 con nota di LENTI, L.: "Il criterio per valutare l'intollerabilità della convivenza: la cassazione abbandona le declamazioni ideologiche e disvela le regole operative"). Peraltro, l'introduzione del divorzio ha portato con sé la possibilità che nella vita di una persona potessero darsi più famiglie legittime, tutte fondate sul matrimonio ed egualmente protette dal diritto.
- 21 Legge 6 maggio 2015, n. 55 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi". In argomento, tra gli altri, FERRANDO, G.: "Il divorzio breve: un'importante novità nel solco della tradizione", *Il Corriere giuridico*, 2015, p. 1041; DANOVI, F.: "Al via il "divorzio breve": tempi ridotti ma manca il coordinamento con la separazione", *Famiglia e diritto*, 2015, p. 607; OBERTO, G.: "Divorzio breve, separazione legale e comunione tra i coniugi", *Famiglia e diritto*, 2015, pp. 615 ss. Come emerge anche dai verbali dei lavori parlamentari, la legge n. 55/2015 si propone di incentivare gli accordi tra le parti, riducendo così la conflittualità tra i coniugi. Occorre sottolineare la non banalità di questo intervento che tende a rafforzare la libertà personale e l'autodeterminazione rispetto al valore costituzionale dell'unità familiare.
- 22 Sul tema DANOVI, F.: "I nuovi modelli di separazione e divorzio: una intricata pluralità di protagonisti", *Famiglia e diritto*, 2014, p. 1141.
- 23 Il processo di decodificazione del diritto di famiglia nell'epoca del pluralismo familiare mette in luce l'esigenza di tutelare il fanciullo rispetto all'irrequietezza dell'adulto. Quest'ultimo, infatti, nel quadro di un processo di valorizzazione degli interessi individuali, risulta libero di "governare" la sua vita di coppia. Tutti i legami diventano meno avvolgenti e l'individuo può rimodulare continuamente i propri progetti di vita.
- 24 La "Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori" - i cui principi fondanti sono ispirati alla Convenzione di New York e in particolare a quelli dell'ascolto e del superiore interesse dei minori - rappresenta un'enunciazione di diritti e principi di valore etico finalizzati a promuovere, come sopra

- si pone l'obiettivo di rendere consapevoli gli adulti e in *primis* i genitori, della necessità di mantenere inalterata la centralità del figlio nella costruzione comune del nuovo assetto familiare²⁵.

D'altro canto, proprio nell'ottica di salvaguardare il "best interest of the child", occorre ricordare che l'articolato normativo tracciato dagli artt. 337 *bis* ss. c.c. ha puntualizzato quali siano i diritti dei figli che devono essere tutelati nonostante l'intervenuta crisi della coppia genitoriale²⁶. Paradigmatica, al riguardo, risulta la previsione contenuta nell'art. 337 *ter*, comma 1°, c.c. laddove si sancisce il diritto del figlio minore di età a "mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale"²⁷.

Proprio in quest'ottica, non ci si può esimere dal ricordare che il figlio - usando un'espressione letterale molto cara al Prof. Bianca - ha il "diritto ad essere amato dai propri genitori". L'espressione, sostituita in sede di approvazione della legge delega con quella di "assistenza morale", segna l'affermazione - in un ordinamento che storicamente ha mostrato scarsa attenzione ai fatti di sentimento - di un diritto del figlio a ricevere "cura amorevole" da entrambi i genitori tanto nella fase fisiologica quanto nella fase patologica del rapporto²⁸. Peraltro, occorre rammentare

evidenziato, la centralità dei figli minori di età proprio nel momento dello scioglimento del *ménage*. Obiettivo della Carta, è quello di rendere consapevoli i figli dei loro diritti e di contribuire alla crescita culturale dei genitori e in generale della società, al fine di garantire il rispetto dei diritti di cui sono portatrici le persone di minore età. La Carta è articolata in dieci punti (*rectius* dieci diritti) e vuole rappresentare uno strumento pensato a tutela e protezione dei bambini e dei ragazzi coinvolti nell'esperienza della separazione dei genitori.

- 25 La "Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori" - prioritariamente indirizzata ai figli minori di età - si rivolge ad una eterogeneità di destinatari (*i.e.* genitori, giudici, avvocati, professionisti del settore sanitario e psicosociale).
- 26 Gli artt. 337 *bis* ss. c.c. costituiscono, a ben vedere, la proiezione della responsabilità genitoriale, intesa quale attuazione del rapporto "genitori-figli" nella fase patologica della vita della coppia genitoriale.
- 27 Con il termine ascendenti ci si riferisce ai nonni, la cui nella vita dei nipoti presenza - come sottolineato dal Prof. Bianca - è di primaria importanza. Tuttavia, non si può fare a meno di sottolineare come dalla lettura dell'art. 337 *ter*, comma 1°, c.c. la posizione dei nonni rimane incerta: permane il dubbio circa l'esistenza di un diritto di visita dei nonni autonomamente tutelabile in caso di separazione o divorzio dei genitori del minore. A riguardo, appare necessario fare riferimento all'art. 317 *bis* c.c. che prevede al comma 1°, il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Il medesimo articolo, al comma 2°, specifica che all'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto, può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore, affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. L'art. 317 *bis* c.c. riconosce della figura dei nonni e il loro diritto, dovendosi precisare - tuttavia - che tale diritto è subordinato a quello dei nipoti: gli ascendenti facendo valere il loro diritto, fanno valere di conseguenza il diritto dei nipoti, che così è maggiormente tutelato. In buona sostanza, l'art. 317 *bis*, comma 2° c.c. ammette sì, una tutela del diritto di visita degli ascendenti, ma al contempo questa forma di tutela incontra un limite: l'esclusivo interesse del minore (cfr. BIANCA, C.M.: *Diritto civile* 2.1, 6 ed., Giuffrè, Milano, 2017, p. 368). Sul diritto dei minori all'amore dei nonni v. LIFRIERI, R.: "Il diritto del minore a ricevere amore", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2020, p. 768 ss.
- 28 Sul punto v. BIANCA, C.M.: *Diritto civile* 2.1, cit., p. 367 ove si sottolinea come il diritto all'amore dei genitori è un diritto fondamentale del minore. Più in generale occorre ricordare che lo statuto dei diritti del figlio, ex art. 315 *bis* c.c., elenca i diritti del figlio quali diritti della personalità. Trattasi - come evidenziato dal Prof. Bianca - di "diritti fondamentali di solidarietà che tutelano l'interesse essenziale dell'essere umano a ricevere l'aiuto e la guida necessari per la sua formazione" (cfr. BIANCA, C.M.: *Diritto civile* 2.1, cit., p. 364) che devono essere garantiti al minore anche nel momento della crisi della coppia genitoriale.

che l'interesse del minore, a ricevere affetto dai genitori, si oggettivizza in un valore rilevante per l'ordinamento giuridico, differenziandosi così, dall'interesse all'affetto nelle relazioni tra adulti, che resta giuridicamente irrilevante. Come ci ha insegnato il Prof. Bianca, infatti, è interesse primario del minore, "ricevere quella carica affettiva, di cui l'essere umano non può fare a meno nel tempo della sua formazione"²⁹.

Altrettanto rilevante, inoltre, risulta il comma 2° dell'art. 337 *terc.c.c.* che impone al giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, di fare riferimento esclusivo all'interesse morale e materiale dei figli³⁰. La questione è estremamente delicata. Invero, per quanto il rapporto tra genitori e figli appaia sempre più incentrato sulla primazia del figlio occorre rilevare che la posizione del minore all'interno di ogni procedimento giudiziario rimane spesso assai fragile: basti pensare che in alcuni procedimenti che pur coinvolgono interessi essenziali del minore, questi non ha modo di fare sentire la sua voce. Si pensi ai giudizi di separazione e di divorzio, nel cui ambito si discute dell'affidamento dei figli. Nonostante il legislatore disponga oggi l'audizione del figlio minore ultradodicesimo (e anche di età inferiore ove capace di discernimento) si resta dubbiosi sulla possibilità che le "parole" e, sovente, i "silenzi" del minore siano correttamente intesi dal giudicante ai fini della formazione del proprio convincimento³¹.

29 Cfr. BIANCA, C. M.: *Diritto civile* 2.1, cit., p. 368.

30 In questa prospettiva, per attuare al meglio l'interesse del minore, il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che la prole resti affidata ad entrambi i genitori. Al riguardo nell'elaborazione dell'affidamento condiviso si coglie un concetto di interesse del minore profondamente innovato. Prioritario è il perseguimento del "benessere" del figlio che - a ben vedere - passa attraverso la piena affermazione e la salvaguardia del diritto alla bigenitorialità. A tal proposito, appare utile ricordare che l'affidamento condiviso assurge oggi a regola generale⁹. Viceversa, si ricorre all'affidamento esclusivo eccezionalmente. Paradigmatiche conferme si rinvencono in Cass. 17 maggio 2021, n. 13217 (www.quotidianogiuridico.it), in base alla quale la condotta della madre, tesa ad estraniare la figlia dal padre e la evidenziata elevata conflittualità con l'ex partner non giustificano l'affidamento esclusivo al padre; Cass. 11 luglio 2017, n. 17137, (www.osservatoriofamiglia.it), in base alla quale i comportamenti di dubbia moralità della madre non giustificano l'affidamento esclusivo dei figli minori di età al padre; Cass. 3 gennaio 2017, n. 27, (www.quotidianogiuridico.it), in base alla quale la spiccata conflittualità tra i genitori non giustifica l'affido esclusivo. Nella stessa prospettiva si pone Trib. Velletri 15 gennaio 2018, (www.quotidianogiuridico.it), che - agli esiti della CTU e tenendo in debita considerazione la volontà dei coniugi - ha ritenuto la sindrome da disturbo bipolare della madre non incompatibile con l'affidamento condiviso delle figlie. Peraltro, un'ulteriore conferma dell'affidamento condiviso quale regola generale si coglie in Trib. Milano 11 marzo 2016, *Famiglia e diritto*, 2017, p. 146, con nota di Russo, D.: "L'interesse del minore tra affidamento e responsabilità genitoriale"). Il tribunale meneghino, in particolare, chiamato a pronunciarsi circa la possibilità di ammettere l'affidamento esclusivo sulla base di un mero accordo tra i genitori, ha dichiarato la non negoziabilità dell'affidamento condiviso. In tema di affidamento condiviso, tra gli altri, v. SCHLESINGER, P.: "L'affidamento condiviso è diventato legge! Provvedimento di particolare importanza, purtroppo con inconvenienti di rilievo", *Il Corriere giuridico*, 2006, p. 302 ss.; BIANCA, C.M.: "La nuova disciplina in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso: prime riflessioni", *Famiglia e diritto*, 2006, p. 676; PATTI, S.: "L'affidamento condiviso dei figli", in *Famiglia persone e successioni*, 2006, p. 300 ss.; RUSCELLO, F.: "La tutela dei figli nel nuovo affido condiviso", *Famiglia*, 2006, p. 625; MANTOVANI, M.: "Commento all'art. 1, comma 1° della L. 54/2006", *Le Nuove leggi civili commentate*, 2006, p. 96. In argomento spunti di sicuro interesse si rinvencono nell'attenta analisi di IRTI, C: *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, Jovene, Napoli, 2010.

31 La legge n. 206/2021 tende a garantire una partecipazione effettiva del minore nel processo attraverso l'intervento di un curatore speciale. La Riforma Cartabia, infatti, consente di superare le strettoie dell'attuale assetto normativo che prevede la nomina di un curatore speciale del minore solo in quei procedimenti in cui il conflitto tra genitore e figlio è in *re ipsa*. Paradigmatica, al riguardo, appare la parziale riscrittura degli artt. 78 e 80 del codice di rito. Si introduce una peculiare figura di curatore speciale del minore cui

Se è pur vero che il superiore interesse del minore - oltre ad assurgere a criterio ordinatore della relazione "genitori-figli" - tende ad elevarsi a criterio guida a cui il legislatore deve ispirarsi e il giudice attenersi nella ricerca di una soluzione giuridica alle questioni che riguardano i minori di età rispetto alla già richiamata irrequietezza esistenziale degli adulti è altrettanto incontrovertibile che la conflittualità deflagra drammaticamente proprio all'interno del processo. Molti genitori, infatti, palesano una grave inidoneità ad esercitare correttamente il loro ruolo soprattutto nella fase patologica, dimenticando che i figli sono i primi a subire la disgregazione della famiglia ed i primi a rimanere depauperati dalla separazione dei genitori³².

Non si può disconoscere che il processo nasce da una situazione di contrasto e di reciproca insoddisfazione. È comprensibile che le parti covino sentimenti negativi, rabbie, frustrazioni dalle quali sorgono rivendicazioni e pretese. Tuttavia, proprio nei processi della famiglia - pur nella necessaria affermazione dei diritti lesi - l'avvocato può (*rectius* deve) attivarsi per mitigare gli aspetti conflittuali e per indirizzare le parti verso il miglior assetto possibile per il futuro³³. Nella crisi della famiglia, infatti, a differenza delle controversie civili e commerciali, la relazione non si interrompe: i legami, soprattutto in presenza di figli minori di età, permangono dopo l'epilogo anche per molti anni. Pertanto, in un simile scenario l'avvocato - evitando di porre in essere strategie inutilmente aggressive - dovrebbe assumere un comportamento protettivo del minore coinvolto nel conflitto della coppia genitoriale³⁴.

Ben si comprende l'importanza della specializzazione degli avvocati che devono avere la sensibilità di arginare il conflitto in atto nell'interesse del minore; quest'ultimo, infatti, è il soggetto debole nel conflitto familiare e, più in generale, nelle controversie familiari. A tal riguardo, proprio l'avvocato specialista - nel rispetto dei doveri deontologici di fedeltà, diligenza e competenza - al momento del conferimento dell'incarico dovrebbe spendersi attivamente, ovviamente laddove dovesse ravvisarne, anche potenzialmente, le condizioni, per indurre il cliente a ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita. Superando l'idea di

vencono conferiti anche poteri di gestione, al di fuori delle tradizionali ipotesi di conflitto di interessi fino ad oggi note. In particolare, la novità introdotta dal comma 4 del novellato art. 78 c.p.c. - tramite una previsione di portata generale ed astratta fortemente innovativa - consente di ricorrere alla nomina di un curatore speciale ogni qual volta i genitori, anche temporaneamente, appaiono inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Altrettanto rilevanti, inoltre, appaiono le modifiche apportate all'art. 80 c.p.c. e, in particolare, l'attribuzione agli avvocati di "specifici poteri di rappresentanza sostanziale" nonché la possibilità di "procedere all'ascolto del minore".

32 Non si può fare a meno di rilevare come l'astio personale di uno dei genitori finisca con il travolgere i figli.

33 Sul punto v. le riflessioni di DANOVÌ, F.: "Processo di separazione e divorzio e tecniche della difesa", *Famiglia e diritto*, 2019, p. 949 s.

34 I difensori dei genitori hanno l'obbligo di assumere un comportamento protettivo del minore proprio in funzione del ruolo che il rappresentante tecnico è chiamato a svolgere nelle cause di famiglia. Fondamentale appare il recupero dell'etica generale del processo: è questo un valore importantissimo da valorizzare costantemente soprattutto nei processi di separazione e divorzio. In questa direzione, tra gli altri, DANOVÌ, F.: "Processo di separazione e divorzio e tecniche della difesa", cit., p. 956.

fornire al cliente - in linea con quanto previsto dell'art. 2, comma 7° della legge n. 162/2014 - una mera informazione in ordine alla possibilità di svincolare la separazione e il divorzio dalla giurisdizione, il professionista dovrebbe soffermarsi ad illustrare al cliente la descrizione della procedura; l'indicazione dei benefici sostanziali (i.e. maggiore celerità rispetto al procedimento giudiziale) che, a ben vedere, potrebbero in questo caso riverberarsi positivamente anche sui figli.

III. ACCORDI NEGOZIATI E RESPONSABILITÀ SOCIALE DELL'AVVOCATO.

Come già evidenziato, il "nuovo" diritto di famiglia, si connota per una sempre più marcata privatizzazione. In questo scenario - potenziando il valore degli accordi raggiunti direttamente dai coniugi - si innestano le "modalità di separazione e divorzio alternative al processo".

I modelli di negoziazione assistita dagli avvocati segnano un cambiamento epocale. La legge n. 162/2014 - ennesima settoriale riforma processuale con finalità deflattive - svincola, per la prima volta, le separazioni e i divorzi dalla competenza esclusiva e inderogabile dei Tribunali, esaltando la responsabilità sociale degli avvocati e demandando alla funzione difensiva un diverso e più ampio ruolo attivo³⁵. La funzione difensiva, come meglio vedremo, assume a protagonista nella "creativa" collaborazione con le parti affinché, nel rispetto del loro diritto di autodeterminazione e nel rispetto delle libere istanze, trovino l'equilibrio (non sempre facile da rinvenire) dei contrapposti interessi in gioco³⁶.

Attraverso la legge n. 162/2014 si ampliano i percorsi alternativi al contenzioso giudiziario³⁷ e - circostanza non meno importante - si compie un significativo passo avanti verso una nuova dimensione della c.d. "giurisdizione forense"³⁸. Tramite la negoziazione gli avvocati possono interpretare e fare propria la funzione sociale

35 L'intervento giurisdizionale, almeno nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe limitarsi ai casi in cui l'autodeterminazione non si possa esercitare concordemente oppure vi siano acclamate situazioni di squilibrio tra le parti ovvero di pregiudizio per i soggetti vulnerabili coinvolti nella crisi coniugale. Conseguentemente, esaltando il "principio di autodeterminazione", i coniugi possono disporre del loro vincolo matrimoniale anche in presenza di figli minori ovvero maggiorenni portatori di *handicap* o non autosufficienti economicamente.

36 In questa direzione si muove RuO, M.G.: *Dignità, responsabilità sociale dell'avvocatura e negoziazione assistita in materia matrimoniale*, in AA.VV.: *Negoziazione assistita dagli avvocati in separazione e divorzio*, (a cura di M.G. RuO), Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016, p. 17.

37 Sulla collocazione della negoziazione assistita nel quadro delle procedure alternative di risoluzione delle controversie v. CARRATTA, A.: *Negoziazione assistita in materia matrimoniale e disciplina generale problemi applicativi*, in AA.VV.: *Negoziazione assistita dagli avvocati in separazione e divorzio*, (a cura di M.G. RuO), Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016, pp. 49 ss.

38 Il riferimento alla c.d. giurisdizione forense deve essere rettammente inteso. Con tale espressione si suole fare riferimento all'attitudine dell'avvocatura a intervenire con i mezzi offerti dalla normativa vigente per la definizione delle liti. In particolare, occorre chiarire che attraverso la negoziazione assistita la risoluzione del conflitto non avviene fuori della giurisdizione, ma all'interno della stessa funzione giurisdizionale che - a ben vedere - assume una connotazione nuova: l'avvocato, parte essenziale del corretto espletamento della giurisdizione, con la negoziazione assume ad attore protagonista.

che caratterizza la professione, “aiutando fattivamente i coniugi a rimodulare le loro vite, in tempi rapidi e certi, evitando attese indefinite e lacerazioni degli affetti, con grave pregiudizio della prole. Il tutto senza dover dipendere da null'altro che non sia la propria capacità negoziale e la propria competenza professionale”³⁹. L'avvocato (almeno uno per parte), pertanto, può farsi carico del conflitto e dei problemi dei propri clienti per il raggiungimento di un accordo di negoziazione assistita da redigersi “a pena di nullità, in forma scritta” (art. 2, comma 2°)⁴⁰. Mediante tale accordo, pertanto, l'avvocato può definire fuori dalle aule di giustizia una molteplicità di procedimenti e può contribuire a formare una diversa cultura della crisi familiare, non più fondata sul conflitto, ma sulla composizione degli interessi⁴¹.

IV. I VERI PROTAGONISTI DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA: LE PARTI E GLI AVVOCATI.

Quando il *menage* entra in crisi, spetta innanzi tutto alle parti trovare un accordo, anche con riferimento ai provvedimenti riguardanti i figli. A tal riguardo assume paradigmatica valenza l'art. 2, comma 1°, in base al quale la “convenzione di negoziazione assistita” è un “accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'Albo”. La negoziazione assistita, pertanto, appare uno strumento deformalizzato e flessibile: una sorta di “pagina bianca” che le parti possono liberamente scrivere tenendo conto delle peculiarità del caso concreto⁴².

Il riferimento alla buona fede, in particolare, impone alle parti (*rectius* ai coniugi) - in linea con le previsioni ex artt. 1337 e 1375 c.c. - di collaborare alla costruzione di regole che nel caso concreto realizzano, contemplandole, le esigenze di entrambe le parti e dei figli minorenni, maggiorenni non indipendenti economicamente, disabili gravi. A ciascuna delle parti, nel pieno rispetto del canone della salvaguardia,

39 Cfr. Guida Operativa del Consiglio Nazionale Forense sulla “Negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio” elaborata - grazie anche al lavoro della “Commissione diritto di famiglia” - nel maggio del 2020.

40 Su questo campo si gioca una partita importante per l'Avvocatura. La negoziazione assistita in materia di “separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio” (art. 6) permette agli avvocati - andando oltre l'accertamento di torti e ragioni - di “creare insieme al proprio cliente nuovi assetti relazionali nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti nella crisi familiare” (cfr. Guida Operativa del Consiglio Nazionale Forense sulla “Negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio”).

41 La già richiamata “Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi”, al riguardo, ben sottolinea, come la piena affermazione della negoziazione assistita - superando alcuni dubbi ermeneutici sorti in fase di prima applicazione - potrà garantire un nuovo e vantaggioso assetto delle relazioni all'esito della fine della relazione personale.

42 Sul punto BUGETTI, M.N.: “Separazione e divorzio senza giudice: negoziazione assistita da avvocati e separazione e divorzio davanti al Sindaco”, cit., p. 518, ove si sottolinea come la negoziazione assistita imponga alle parti di percorrere la strada del dialogo.

è richiesto di agire preservando gli interessi anche dell'altra al fine di garantire il giusto equilibrio degli interessi in gioco⁴³.

Altro aspetto di primaria importanza attiene alla gestione in prima persona della negoziazione⁴⁴. Le parti, infatti, non delegano la gestione della controversia ai loro legali, che si fanno intermediari tra i coniugi⁴⁵. Ciò detto, non si può disconoscere che la concreta affermazione della legge, almeno in parte, è legata alla capacità compositiva degli avvocati⁴⁶. Questi ultimi, pertanto, dovranno mettere in campo autorevolezza e preparazione specifica per riuscire a dominare l'insieme dei criteri codificati e applicati nel diritto vivente. All'avvocato negoziatore - vero e proprio anello di raccordo tra cittadino e Stato - è richiesto un approccio di responsabilità sociale molto forte⁴⁷.

Gli avvocati, inoltre, assolvono significativi doveri informativi di natura deontologica. Ma non solo. Ai sensi dell'art. 6, comma 3°, nell'accordo si deve dare atto che si è "tentato di conciliare le parti" nonché che le parti siano state rese edotte "dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori". A tal riguardo, tuttavia, non si può fare a meno di sottolineare che la formula utilizzata dal legislatore - certamente imprecisa e sommaria - sembra appiattire il complesso tema della genitorialità a seguito della crisi della coppia sulla dimensione quantitativa degli spazi a disposizione con i figli⁴⁸. Viceversa,

-
- 43 La duttilità della clausola generale di buona fede, tuttavia, potrebbe generare in concreto una difficoltà ad individuare quali siano i canoni di comportamento richiesti alle parti. La mente corre al tema della necessaria *disclosure* con riguardo a tutti i documenti e le informazioni di cui una parte sia in possesso e che, in linea generale, non sarebbe tenuta a fornire all'altra, se non nei limiti in cui le informazioni possano essere decisive ai fini della formazione del suo consenso. In considerazione della peculiarità della materia - come evidenziato in dottrina (cfr. BUGETTI, M.N.: "Separazione e divorzio senza giudice: negoziazione assistita da avvocati e separazione e divorzio davanti al Sindaco", cit., p. 519 s.) - parrebbe ragionevole intendersi compresa nel dovere di buona fede la *disclosure* delle informazioni e dei documenti che le parti sono tenute a produrre in giudizio (i.e. le dichiarazioni dei redditi) ovvero di quelle che è prassi che il giudice chieda a ciascuno di produrre in ordine alla propria posizione patrimoniale (i.e. conti correnti; proprietà).
- 44 Il principio sopra enunciato si desume chiaramente dal dettato dell'art. 2, comma 1°, in base al quale la negoziazione dovrebbe essere gestita dalle parti, pur assistite ciascuna da un proprio legale.
- 45 Viceversa, nella negoziazione assistita - come già sottolineato - si richiede alle parti di intraprendere la strada del dialogo, avendo gli avvocati un ruolo di garanti delle rispettive posizioni giuridiche, più che di fautori della trattativa. In buona sostanza, è richiesta una conversione della professionalità in cui la difesa assume ad una responsabilità sociale più ampia e articolata che, mai dimenticando l'interesse del proprio assistito, lo collochi in un quadro di più ampio respiro di componimento dei vari interessi in gioco.
- 46 Al riguardo, occorre ricordare che - in base all'*incipit* dell'art.6 - la "convenzione di negoziazione tra coniugi" deve concludersi con la necessaria assistenza di "almeno un avvocato per parte" (in tale direzione v. BUGETTI, M.N.: "Separazione e divorzio senza giudice: negoziazione assistita da avvocati e separazione e divorzio davanti al Sindaco", cit., p. 517). Tale soluzione - avversata da una parte della dottrina (cfr. DANOVÌ, F.: "I nuovi modelli di separazione e divorzio: una intricata pluralità di protagonisti", cit., p. 1147 s. il quale osserva che "un unico difensore specializzato e competente può gestire il conflitto, senza inutili appesantimenti" garantisce, invero, la massima tutela in sede negoziale della posizione dei coniugi e consente l'eliminazione di eventuali conflitti di interesse).
- 47 In questa prospettiva si innerva (ed assume peculiare valenza) la disposizione che impone all'avvocato di certificare la "conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico" (art. 5, comma 2°). Gli avvocati, inoltre, "certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale" (art. 2, comma 6°).
- 48 In questa direzione v. le condivisibili riflessioni di SESTA, M.: "Negoziazione assistita e obblighi di mantenimento nella crisi della coppia", cit., p. 298. Ciò che realmente assume rilievo non è tanto la

più opportunamente, l'avvocato dovrà spiegare alle parti che il concetto di "adeguatezza" non può essere declinato in termini di tempi paritetici.

Proprio in quest'ottica, non è dato dubitare che l'obbligo di informazione a carico degli avvocati abbia contenuto assai più esteso. L'avvocato esperto di diritto di famiglia, pertanto, dovrà adoperarsi per portare a termine una "negoziante informata" al fine di ottenere dal cliente un consenso consapevole, che richiede, per essere tale, una previa conoscenza dei diritti e degli obblighi dei soggetti coinvolti⁴⁹.

Gli avvocati, infine, come meglio vedremo, assolvono a peculiari obblighi di trasmissione. In particolare, l'art. 6, comma 2°, prevede che l'accordo di negoziazione assistita raggiunto per il tramite degli avvocati debba essere "trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente".

La legge n. 162/2014 - e sul punto occorre registrare anche il silenzio della legge n. 206/2021 - nulla dice sull'ascolto del figlio minore capace di discernimento. Tale lacuna appare grave: basti ricordare, al riguardo, che l'ascolto del minore è prima di tutto un diritto sostanziale, stabilito in via generale dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e ribadito con forza dall'art. 315 bis c.c. ai sensi del quale il minore ha diritto ad essere ascoltato "in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano"⁵⁰.

distribuzione paritaria del tempo quanto la partecipazione affettiva, morale e materiale alla vita del minore. Personalmente, non penso che i tempi di permanenza dei figli minori con ciascuno dei genitori possano essere predeterminati rigidamente dal legislatore. La regolamentazione dei tempi di permanenza dipende, infatti, dalle peculiari caratteristiche di ciascun caso concreto. Conseguentemente non si può escludere che la distribuzione paritaria del tempo in taluni casi - come emerge dalla lettura di alcune pronunce di merito - possa rappresentare la soluzione ideale, con pieno giovamento per tutti. Occorre tenere sempre presente, infatti, che il regime condiviso della responsabilità genitoriale in ragione della peculiarità del caso concreto può prevedere particolari declinazioni e, tra queste, anche quella dei tempi paritetici di frequentazione con i due genitori. Paradigmatica appare una sentenza del Tribunale di Firenze che declina il regime condiviso della responsabilità genitoriale in termini di domiciliazione del minore a settimane alterne presso il padre e presso la madre, tenendo in debito conto della volontà espressa dal minore durante l'ascolto disposto dal Giudice istruttore (cfr. Trib. Firenze 2 novembre 2018, n. 2945, www.quotidianogiuridico.it, con nota di SCALERA, A.: "Il Tribunale di Firenze anticipa il Ddl Pillon?"). Un simile assetto, viceversa, in altri casi, può rivelarsi pregiudizievole per il minore: emblematica, al riguardo, appare una recente pronuncia del Tribunale di Civitavecchia ove il giudice - in sede di modifica delle condizioni di separazione e permanenza del figlio minore presso ciascun genitore - a seguito del trasferimento della madre in un comune diverso da quello in cui si trovava la casa coniugale, ha riscontrato l'inidoneità del collocamento a settimane alterne a causa dei tempi troppo lunghi di spostamento per frequentare la scuola e rendere difficoltosa la pratica dello sport che, se gradita, deve essere incentivata, in quanto produce effetti positivi sullo stato di salute e dell'interazione sociale con i coetanei (cfr. Trib. Civitavecchia 9 aprile 2018, www.ilcaso.it).

49 Sul punto v. SESTA, M.: "Negoziazione assistita e obblighi di mantenimento nella crisi della coppia", cit., p. 298. Gli avvocati, ai sensi dell'art.9, comma 2°, sono tenuti, inoltre, ad un obbligo di riservatezza. In particolare, è obbligo dell'avvocato di tenere riservate le informazioni ricevute e di non utilizzare le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento di un giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto: la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare (art. 9, comma 4° bis). Di fronte a tale regola si dovrebbe ammettere un'eccezione, nel senso di ritenere utilizzabili in un futuro giudizio tutti quei documenti la cui produzione in giudizio debba avvenire per legge (si pensi alla dichiarazione dei redditi dei coniugi).

50 L'ascolto del minore è altresì previsto nell'art. 336 bis nei giudizi sulla crisi familiare e dall'art. 337octies ove si prevede l'ascolto del figlio nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori. Viceversa, questa mancanza di ogni riferimento all'ascolto del minore getta ombre sulla stessa legittimità

Per superare questo *gap* i genitori, nell'esercizio del "potere-dovere" di ascolto, potranno informare i figli minori di età e acquisire la loro opinione di cui si terrà conto nell'assetto relazionale che dovrà essere stabilito, dandone atto nell'accordo di negoziazione.

V. LA NEGOZIAZIONE SI COLORA DI GIURISDIZIONE: IL "FILTRO" (INCONGRUENTE) DEL P.M.

L'intervento del P.M. - colorando di giurisdizione il procedimento - pone il sigillo di legittimità e legalità sull'accordo di negoziazione in materia di separazione e divorzio⁵¹. Invero, sin da subito, sono state avanzate perplessità in ordine a tale intervento. In primo luogo, occorre rilevare che la previsione di un "filtro" anche per le negoziazioni assistite in assenza di figli denota poco coraggio; inoltre, si è evidenziato che l'intervento del P.M. contrasta con l'idea di fondo che sostiene la negoziazione assistita, per la quale la soluzione della controversia deve essere affidata agli avvocati, garanti degli interessi delle parti. A tal riguardo, non a caso, è stato sostenuto che l'inserimento di un "garante dei garanti" (o, ancor peggio, un "controllore dei garanti"), significa non credere pienamente nell'istituto⁵².

Dubbi interpretativi di non poco momento si pongono rispetto alla valutazione che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente dovrà compiere rispetto all'accordo di negoziazione. Tale vaglio ha un diverso grado di incisività a seconda della fattispecie. Nel caso di accordo in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente

costituzionale delle norme che consentono la separazione e il divorzio stragiudiziale anche in presenza di figli minori, per non avere il legislatore rispettato, come vuole l'art. 117 Cost., "i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali". Su tali profili v. TOMMASEO, F.: "Negoziazione assistita per modificare le condizioni del divorzio e tutela del figlio maggiorenne non ancora autonomo", *Famiglia e diritto*, 2015, p. 859; TOMMASEO, F.: "La tutela dell'interesse dei minori dalla riforma della filiazione alla negoziazione assistita delle crisi coniugali", *Famiglia e diritto*, 2015, p. 158; RUO, M.G.: I figli nella negoziazione assistita in materia matrimoniale: minorenni, maggiorenni non indipendenti economicamente, incapaci e disabili gravi, in AA.VV.: *Negoziazione assistita dagli avvocati in separazione e divorzio* (a cura di M.G. RUO), Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016, p.112 s. Su tali profili sia consentito rinviare a ROMEO, F. - GIORGIANNI, V.: Una nuova chance per la negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio? Prime riflessioni alla luce della legge 206/2021, in AA.VV.: *Famiglie, minorenni e persone non autosufficienti*, l'organo requirente risulta chiamato ad una semplice verifica di regolarità formale dell'accordo. Si legge infatti che il P.M. "quando non ravvisa irregolarità comunica agli avvocati il nulla osta per gli adempimenti ai sensi del comma 3". Al riguardo non si può fare a meno di rilevare che il filtro del P.M. richiesto anche per i rapporti che riguardano esclusivamente i coniugi snatura la figura dell'organo requirente: quest'ultimo finisce con lo svolgere una mera funzione certificativa.

- 51 Occorre ricordare in questa sede che - in base all'art. 6, comma 2° - l'accordo di negoziazione assistita raggiunto per il tramite degli avvocati deve essere "trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente". Le modalità del controllo da parte del P.M. variano a seconda della fattispecie. Nelle ipotesi di accordo "in presenza di figli minori" o, più in generale, di figli bisognosi di protezione, la verifica del P.M. - non limitandosi ad una valutazione meramente formale - guarda al merito dell'effettiva rispondenza dell'accordo "all'interesse dei figli". Nelle ipotesi di accordo "in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti", l'organo requirente risulta chiamato ad una semplice verifica di regolarità formale dell'accordo. Si legge infatti che il P.M. "quando non ravvisa irregolarità comunica agli avvocati il nulla osta per gli adempimenti ai sensi del comma 3". Al riguardo non si può fare a meno di rilevare che il filtro del P.M. richiesto anche per i rapporti che riguardano esclusivamente i coniugi snatura la figura dell'organo requirente: quest'ultimo finisce con lo svolgere una mera funzione certificativa.
- 52 Cfr. DANONI, F.: "I nuovi modelli di separazione e divorzio: una intricata pluralità di protagonisti", cit., p. 1143.

non autosufficienti, l'organo requirente risulta chiamato ad una semplice verifica di regolarità formale dell'accordo. Si legge infatti che il P.M. "quando non ravvisa irregolarità comunica agli avvocati il nulla osta per gli adempimenti ai sensi del comma 3". A tal riguardo, alquanto vago appare il riferimento alle "irregolarità" che starebbero alla base del mancato rilascio del nulla osta da parte del P.M. Ci si chiede, infine, se il P.M. debba motivare le ragioni del diniego.

Nelle ipotesi di accordo in presenza di figli minori o, più in generale, di figli bisognosi di protezione, la verifica del P.M. guarda al merito dell'effettiva rispondenza dell'accordo all'interesse dei figli. In caso di esito positivo il P.M. autorizza l'accordo; in caso contrario è tenuto a trasmettere il fascicolo "entro cinque giorni" al Presidente del Tribunale "che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo" (art. 6, comma 2°, ultima parte).

Ciò premesso si pongono alcune questioni problematiche inerenti all'intervento del P.M. In primo luogo, stante il silenzio della legge, ci si può chiedere se il P.M. debba motivare le ragioni del diniego. A mio sommesso avviso, anche al fine di dare alle parti la possibilità di riattivarsi rapidamente e proporre nuovamente l'accordo modificato, potrebbe essere utile fornire qualche indicazione.

Altra questione delicata attiene alla possibilità di instaurare una fase "interlocutoria" davanti all'organo requirente per consentire alle parti di integrare e/o modificare l'accordo in corso d'opera. A mio avviso potrebbe essere utile, in una logica di speditezza e di collaborazione, ammettere una simile eventualità. In questa prospettiva - anche se in astratto non sarebbe necessario, essendoci solo assistenza - il rilascio da parte del cliente di una procura all'avvocato potrebbe legittimare il potere dello stesso di operare una modifica in corso d'opera.

VI. LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA FAMILIARE: UNA SFIDA PER L'AVVOCATURA. BREVI RIFLESSIONI CONCLUSIVE.

Avviandomi alla conclusione, occorre operare una prima riflessione di carattere generale. Oggi più che in passato ritengo fondamentale l'esigenza di portare avanti un percorso teso alla normalizzazione della crisi familiare. La separazione e il divorzio dovrebbero essere percepiti e vissuti come evoluzione possibile (ancorché dolorosa) della vita di due persone⁵³.

53 Non si può ignorare che i provvedimenti e le procedure scaturenti dalla crisi della coppia genitoriale si riflettono ed incidono marcatamente sulla vita degli individui condizionandone le future scelte esistenziali. Analoga esigenza di sdrammatizzazione si coglie con riferimento alla delicata e controversa materia dell'assegno divorzile. A tal riguardo, autorevole dottrina ha ben sottolineato la necessità di "superare un orientamento giurisprudenziale insensibile all'evoluzione del rapporto matrimoniale, alla sdrammatizzazione del divorzio, alla successiva instaurazione di nuovi rapporti familiari" (cfr. PATTI, S.:

In questo processo di sdrammatizzazione la negoziazione assistita dagli avvocati in separazione e divorzio potrebbe rivelarsi strumento assai utile per pianificare il conflitto familiare in tempi rapidi e certi nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti nella crisi familiare, ivi compresi i figli. Invero, la legge n. 162/2014, ad oggi, non ha avuto l'impatto sperato a causa di alcuni dubbi interpretativi e di talune significative lacune che, indubbiamente, ne hanno frenato l'applicazione. A ciò si aggiunga una certa diffidenza dell'avvocatura, sovente restia a ricorrere alla negoziazione assistita. Da più parti si è ritenuto che il ruolo degli avvocati negoziatori sia più oneroso e gravato da maggiori responsabilità, rispetto allo stesso ruolo svolto in sede di accordi formati e omologati in sede giudiziale. Invero - come sottolineato da attenta dottrina - l'avvocato "è comunque responsabile per aver suggerito un accordo in sede giudiziale nella stessa misura in cui ha suggerito un accordo in sede di negoziazione assistita"⁵⁴.

Ciò detto, occorre guardare con rinnovata fiducia alla negoziazione assistita. Partendo dall'idea che la composizione dei conflitti è un valore, non solo etico-sociale, occorre farsi parte attiva per garantire una piena affermazione della c.d. "giurisdizione forense". In questa prospettiva, le previsioni contenute nella legge n. 206/2021 e nel d.lgs. n. 149/2022 potrebbero dare un nuovo vigore e una spinta importante alla legge n. 162/2014.

Nonostante il d.lgs. n. 149/2022 - in modo del tutto inaspettato - limita l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di negoziazione ai soli casi di cui all'art. 3, comma 1°, legge n. 162/2014⁵⁵, resto convinto che la negoziazione assistita dagli avvocati in separazione e divorzio rappresenti uno strumento agile, che offre alle parti la possibilità di costruire le regole migliori per loro stesse e i loro figli (quando ci sono) in tempi brevi e con modalità molto snelle. La "negoziatio assistita familiare" rappresenta per il ceto forense una vera e propria sfida culturale che può tramutarsi in una grande opportunità. Sulla premessa che le forme alternative al processo giudiziario sono oggi più che mai necessarie, non può essere contestato a priori il ruolo assegnato dal legislatore agli avvocati. Con la procedura di negoziazione, infatti, l'avvocato è chiamato a condurre il proprio

"Assegno di divorzio: un passo verso l'Europa?" Nota a Cass. S.U., 11 luglio 2018, n. 18287, *Famiglia*, 2018, pp. 474 ss.).

54 Cfr. CECHELLA, C.: *Diritto e processo nelle controversie familiari e minorili*, cit., p. 296. Vero è che l'avvocato - come si è avuto modo di sottolineare - svolge, al pari delle parti un ruolo di centrale importanza nella trattativa; vero è che l'avvocato è coinvolto nella certificazione finale di compatibilità di con le norme inderogabili ma non si può fare a meno di sottolineare che il provvedimento giurisdizionale di omologa non esclude le medesime responsabilità del difensore tecnico sui contenuti di un accordo integralmente stragiudiziale e sottoposto alla certificazione di compatibilità con la norma imperativa.

55 La mancata estensione alla negoziazione assistita familiare del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti potrebbe rappresentare un *vulnus* per il pieno rilancio dell'istituto. Peraltro, si avvalora ulteriormente l'idea che la negoziazione assistita dagli avvocati in separazione e divorzio sia uno strumento elitario ad appannaggio esclusivo delle coppie benestanti.

assistito verso una soluzione concordata, svolgendo in tal modo una funzione applicativa e interpretativa del diritto al pari del giudice, nel rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

BIBLIOGRAFIA.

ALPA, G.: "La legge sulle unioni civili e sulle convivenze. Qualche interrogativo di ordine esegetico", *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, pp. 1718 ss.

AULETTA, T.: "Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della famiglia?", *Le Nuove leggi civili commentate*, 2016, p. 367.

BIANCA, C.M.: Note introduttive, in AA.VV.: *La riforma della filiazione*, (a cura di C.M. BIANCA), Cedam, Padova, 2015, p. XXVII.

BIANCA, C.M.: "La legge italiana conosce solo figli", *Rivista di diritto civile*, 2013, p. I s.

BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, 2.1, 6 ed., Giuffrè, Milano, 2017, pp. 364 ss.

BIANCA, C.M.: "La nuova disciplina in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso: prime riflessioni", *Famiglia e diritto*, 2006, p. 676.

AA.VV.: *Le unioni civili e le convivenze. Commento alla legge n. 76/2017 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. 6/2017; d.lgs. n. 7/2017*, (a cura C.M. BIANCA), Giappichelli, Torino, 2017.

BONILINI, G.: "Convivenza, matrimonio, unione civile e famiglia", *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2017, p. 765 ss.

BUGETTI, M.N.: "Separazione e divorzio senza giudice: negoziazione assistita da avvocati e separazione e divorzio davanti al Sindaco", *Il Corriere giuridico*, 2015, pp. 514 ss.

CARRATTA, A.: Negoziazione assistita in materia matrimoniale e disciplina generale problemi applicativi, in AA.VV.: *Negoziazione assistita dagli avvocati in separazione e divorzio*, (a cura di M.G. RUO), Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2016, pp. 49 ss.

CECHELLA, C.: *Diritto e processo nelle controversie familiari e minorili*, Zanichelli, Bologna, 2018, pp. 292 ss.

DANOVI, F.: "Processo di separazione e divorzio e tecniche della difesa", *Famiglia e diritto*, 2019, pp. 949 ss.

DANOVI, F.: "I nuovi modelli di separazione e divorzio: una intricata pluralità di protagonisti", *Famiglia e diritto*, 2014, pp. 1141 ss.

DANOVI, F.: "Al via il divorzio breve: tempi ridotti ma manca il coordinamento con la separazione", *Famiglia e diritto*, 2015, p. 607.

FERRANDO, G.: "Il divorzio breve: un'importante novità nel solco della tradizione", *Il Corriere giuridico.*, 2015, p. 1041.

IRTI, C: *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, Jovene, Napoli, 2010.

LENTI, L.: "Il criterio per valutare l'intollerabilità della convivenza: la cassazione abbandona le declamazioni ideologiche e disvela le regole operative", *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2008, p. 519.

LIFRIERI, R.: "Il diritto del minore a ricevere amore", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2020, pp. 768 ss.

LOMBARDI, R.: La negoziazione assistita, in AA.VV.: *La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie*, (a cura di C. CECCHELLA), Giappichelli, Torino, 2022, pp. 399 ss.

MANTOVANI, M.: "Commento all'art. 1, comma 1° della L. 54/2006", *Le Nuove leggi civ. comm.*, 2006, p. 96.

PARADISO, M.: "Filiazione, stato di figlio e gruppi familiari tra innovazioni normative e riforme annunciate", *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2016, p. 101.

PARADISO, M.: "Navigando nell'arcipelago familiare. Itaca non c'è", *Rivista di diritto civile*, 2016, p.1038.

PATTI, S.: "Assegno di divorzio: un passo verso l'Europa?", *Famiglia*, 2018, pp. 474 ss.

PATTI, S.: "L'affidamento condiviso dei figli", *Famiglia persone e successioni*, 2006, pp. 300 ss.

PERLINGIERI, G.: Interferenze tra unione civile e matrimonio. Pluralismo familiare e unitarietà dei valori normativi, in AA.VV.: *Nuovi modelli familiari e autonomia negoziale*, (a cura di F. ROMEO), ESI, Napoli, 2018, pp. 77 ss.

OBERTO, G.: "Divorzio breve, separazione legale e comunione tra i coniugi", *Famiglia e diritto*, 2015, pp. 615 ss.

ROMEO, F.: "Dal diritto vivente al diritto vigente: la nuova disciplina sulle convivenze. Prime riflessioni a margine della L. 20 maggio, 2016, n. 76", *Le nuove leggi civili commentate*, 2016, pp. 665 ss.

ROMEO, F. – GIORGIANNI, V.: Una nuova chance per la negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio? Prime riflessioni alla luce della legge 206/2021, in AA.VV.: *Famiglie, minorenni e persone nella riforma del processo civile*, (a cura di M.G. RUO), Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2022, p. 216.

RUO, M.G.: Dignità, responsabilità sociale dell'avvocatura e negoziazione assistita in materia matrimoniale, in AA.VV.: *Negoziazione assistita dagli avvocati in separazione e divorzio*, (a cura di M.G. RUO), Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2016, pp. 17 ss.

RUO, M.G.: I figli nella negoziazione assistita in materia matrimoniale: minorenni, maggiorenni non indipendenti economicamente, incapaci e disabili gravi, in AA.VV.: *Negoziazione assistita dagli avvocati in separazione e divorzio*, (a cura di M.G. RUO), Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2016, p.112 s.

RUSCELLO, F.: "La tutela dei figli nel nuovo affidamento condiviso", *Famiglia*, 2006, pp. 625 ss.

RUSO, D.: "L'interesse del minore tra affidamento e responsabilità genitoriale", *Famiglia e diritto*, 2017, pp. 146 ss.

SCHLESINGER, P.: "L'affidamento condiviso è diventato legge! Provvedimento di particolare importanza, purtroppo con inconvenienti di rilievo", *Il Corriere giuridico*, 2006, pp. 302 ss.

SESTA, M.: "Negoziazione assistita e obblighi di mantenimento nella crisi della coppia", *Famiglia e diritto*, 2015, pp. 295 ss.

TOMMASEO, F.: "Negoziazione assistita per modificare le condizioni del divorzio e tutela del figlio maggiorenne non ancora autonomo", *Famiglia e diritto*, 2015, p. 859.

TOMMASEO, F.: "La tutela dell'interesse dei minori dalla riforma della filiazione alla negoziazione assistita delle crisi coniugali", *Famiglia e diritto*, 2015, p. 158.

VENUTI, M.C.: "La regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze in Italia", *Politica del diritto*, 2016, p. 95 ss.